



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 Roma

Capitale sociale Euro 152.286.837,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE STRAORDINARIA, E SUL PRIMO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA PER I GIORNI 20 e 23 NOVEMBRE 2009, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA
E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 2 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – “proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina) e 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”, e punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “proposta di determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione Vi ha convocato (i) in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina) e 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento) dello statuto sociale, e (ii) in sede ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione l'importo complessivo massimo proposto per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

* * *

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'allegato 3A (schema n. 3) del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo unico della finanza”, di seguito “**TUF**”), concernente la disciplina degli emittenti quotati, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato (c.d. “Regolamento emittenti”, di seguito il “**Regolamento**”).

In conformità agli artt. 72 e 92 del Regolamento la presente relazione, trasmessa alla CONSOB, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso la società di gestione del mercato, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, con contestuale annuncio al pubblico.

Dal momento che l'Assemblea potrà deliberare sul punto 1 all'ordine del giorno in parte ordinaria, solo successivamente e come conseguenza dell'adozione della delibera di cui al punto 2 all'ordine del giorno in parte straordinaria, si ritiene opportuno, anche per agevolare la lettura e la comprensione, redigere un'unica relazione concernente le due suddette materie poste all'ordine del giorno.

Nel prosieguo sarà esposto anche il confronto del testo vigente dello statuto sociale e di quello che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche che si intende apportare.

1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REMUNERAZIONE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI

1.1 Lo statuto della Società non contiene alcuna disposizione in tema di compensi degli amministratori, che l'Assemblea ha stabilito al momento della nomina del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

In tempi recenti, tuttavia, alcune circostanze sopravvenute hanno reso – e verosimilmente renderanno – necessario un impegno sensibilmente più gravoso del previsto da parte di alcuni amministratori, tra cui, soprattutto, da parte degli amministratori indipendenti, sia con riguardo alle incombenze afferenti al possesso dei requisiti previsti per poter ricoprire la carica sia con riguardo al conferimento di particolari incarichi.

Ci si riferisce, in primo luogo, al complesso procedimento di accreditamento dei consiglieri presso le c.d. “*Jurisdictions*” statunitensi in relazione alla partecipazione totalitaria della Società nel capitale delle società Spielo ed Atronic, cui fanno capo numerose licenze per l'esercizio di attività legate al gioco regolamentato nell'America Settentrionale e non solo. Detto procedimento, che prevede a carico degli interessati comparizioni personali davanti alle Autorità locali competenti, nonché l'obbligo di fornire ed aggiornare periodicamente numerose informazioni di carattere anche personale ed estese a persone fisiche e giuridiche a vario titolo collegate, è stato e continua ad essere gestito dalla Società e dalla controllante De Agostini S.p.A. soprattutto per gli amministratori esecutivi; costoro, infatti, in quanto coinvolti con continuità nella gestione aziendale, a differenza degli amministratori indipendenti alimentano un costante flusso informativo verso entrambe le società, idoneo ad assolvere puntualmente per il tramite di queste agli obblighi richiamati.

In secondo luogo, con riguardo agli amministratori indipendenti, ci si riferisce al fatto che questi hanno interpretato in modo sempre più dinamico il loro ruolo, in linea con le raccomandazioni del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sotto la guida del *lead independent director* essi hanno attivamente contribuito al miglioramento di numerosi processi di gestione aziendale e del sistema di controllo interno, nonché all'affinamento dei principi e delle linee guida in materia di governo societario recepiti dalla Società, con particolare riferimento alla disciplina del funzionamento dell'organo amministrativo ed alla sua autovalutazione. A tal fine, ed a richiesta del consiglio, essi hanno promosso riunioni ed altre iniziative di soli amministratori indipendenti per la trattazione di temi non ricompresi tra le attribuzioni dei comitati consultivi dei quali fanno parte.

In terzo luogo, ci si riferisce alla circostanza che i lavori preparatori delle attese disposizioni regolamentari Consob in materia di operazioni con parti correlate prevedono un coinvolgimento attivo dei consiglieri indipendenti nei casi più significativi, in misura prevedibilmente rilevante, benché quantificabile con esattezza soltanto nella stesura finale delle norme.

Le circostanze sopra citate a titolo esemplificativo, tra le altre già occorse o ancora prevedibili, giustificano ad avviso del consiglio l'introduzione nello statuto non soltanto di una succinta disciplina dei compensi degli amministratori in generale (cfr. art. 13.1), ma anche di uno strumento di

adeguamento che consenta di allineare la remunerazione di ciascun consigliere all'impegno effettivamente profuso nel tempo ed alla responsabilità conseguentemente assunta, nell'apprezzamento del consiglio in qualità di osservatore privilegiato, entro i limiti invalicabili eventualmente stabiliti dall'Assemblea.

A tal proposito si propone pertanto, innanzitutto, di recepire nel nuovo art. 13.2 dello statuto il disposto dell'art. 2389, comma 3, prima parte del codice civile, ai sensi del quale *“La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale”*, e di individuare poi in base al criterio funzionale, e quindi in modo sufficientemente ampio, al successivo art. 14.4, le *“particolari cariche”* ulteriori a quelle rinvenibili nell'attuale formulazione dello statuto.

Inoltre, onde consentire all'Assemblea di circoscrivere a monte il potere discrezionale del consiglio (benché mitigato dall'obbligatorio parere del collegio sindacale), si propone di recepire altresì, sempre nell'art. 13.2 dello statuto, il disposto del medesimo art. 2389, comma 3, ultima parte del codice civile, che in caso appunto di esplicita previsione statutaria legittima l'assemblea a *“determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”*.

1.2 Nell'ipotesi di accoglimento della proposta in sessione straordinaria di introduzione nello statuto sociale della facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, si propone agli azionisti in sessione ordinaria di esercitare subito tale facoltà determinando in Euro 1.800.000 l'importo complessivo lordo annuo per la remunerazione di tutti gli amministratori della Società, inclusi quelli investiti di particolari cariche, comprensivo di gettoni di presenza e di rimborsi spese a forfait, di cui:

- ai membri del consiglio di amministrazione spetteranno, come già determinato con delibera dell'assemblea del 15 aprile 2008, emolumenti annui lordi individuali pari ad Euro 50.000,00, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 5.000,00 da corrispondersi a ciascun amministratore per ogni riunione alla quale abbia partecipato presso il luogo di svolgimento, oppure pari ad Euro 2.500,00, qualora abbia partecipato a distanza, fino all'ammontare massimo omnicomprensivo di Euro 1.200.000 lordi annui;
- a ciascun componente del comitato esecutivo spetterà il compenso di Euro 10.000,00 lordi annui, oltre ad un gettone di Euro 2.500,00 lordi per ciascuna riunione alla quale il singolo componente abbia partecipato, ridotto ad Euro 1.250,00 lordi in caso di partecipazione per teleconferenza, fino all'ammontare massimo omnicomprensivo di Euro 200.000 lordi annui.

2. CONFRONTO DELL'ARTICOLO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLO PROPOSTO IN MODIFICA

2.1 Si riporta, qui di seguito, il confronto del testo vigente e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni con evidenza in grassetto delle modifiche.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p>13. Consiglio di Amministrazione: nomina</p> <p>13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, che resterà fermo fino a sua diversa determinazione.</p>	<p>13. Consiglio di Amministrazione: nomina <u>e remunerazione</u></p> <p>13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri <u>nominati dall'Assemblea, la quale ne stabilisce altresì il numero ed il compenso.</u></p> <p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, che resterà fermo fino a sua diversa determinazione.</p> <p><u>13.2 L'Assemblea stabilisce altresì l'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori membri del Comitato Esecutivo.</u></p> <p><u>13.3 L'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, ivi inclusi i membri di organi e comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</u></p> <p><u>13.4 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la</u></p>

<p>13.2 L'assunzione ed il mantenimento della carica di Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale. Ogni Socio potrà presentare o concorrere</p>	<p><u>remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</u></p> <p>13.5 L'assunzione ed il mantenimento della carica di Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.</p> <p>13.6 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale. Ogni Socio potrà presentare o concorrere</p>
---	---

<p>alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità o di decadenza. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale</p>	<p>alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità o di decadenza. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale</p>
--	--

<p>idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle</p>	<p>idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle</p>
--	--

<p>disposizioni vigenti.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti pubblici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni normative od amministrative, anche straniere, applicabili alla Società ed alle società da essa controllate.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in</p>	<p>disposizioni vigenti.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti pubblici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni normative od amministrative, anche straniere, applicabili alla Società ed alle società da essa controllate.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in</p>
<p>Assemblea il maggior numero dei voti (di</p>	<p>Assemblea il maggior numero dei voti (di</p>

<p>seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i,</p>	<p>seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.<u>25</u> che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i,</p>
---	---

<p>secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</p> <p>Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per</p>	<p>secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</p> <p>Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13.7 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per</p>
---	--

<p>l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>13.5 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p>Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.</p> <p>14. Consiglio di Amministrazione: funzionamento</p>	<p>l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>13.8 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p>Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.</p> <p>14. Consiglio di Amministrazione: funzionamento</p>
--	---

<p>14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere tra i suoi membri altresì uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente , lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o in caso di parità, di età anagrafica.</p>	<p>14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere tra i suoi membri altresì uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente , lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o in caso di parità, di età anagrafica.</p>
<p>14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e attribuzioni.</p>	<p>14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e attribuzioni.</p>
<p>14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni trimestre, nonché nelle riunioni di Consiglio convocate per</p>	<p>14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni trimestre, nonché nelle riunioni di Consiglio convocate per</p>

<p>l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e sulle norme che ne regolano il funzionamento.</p> <p>In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.</p>	<p>l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e sulle norme che ne regolano il funzionamento.</p> <p>In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.</p> <p><u>14.4 Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più organi e/o comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo determinandone poteri ed attribuzioni,</u></p>
---	--

	<u>ovvero conferire dette funzioni ad uno o più Amministratori.</u>
--	---

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile.

Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

*** **

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione in parte straordinaria:

“L'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A., in sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto delle relative proposte di modifica dello statuto sociale,

delibera

1. di approvare integralmente le modifiche e le integrazioni agli articoli 13 e 14 dello statuto sociale secondo il testo proposto;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica *pro tempore*, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche, rettifiche o aggiunte non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente ufficio del registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato”.

Inoltre, per le ragioni sopra illustrate, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione in parte ordinaria:

“L’assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A., in sede ordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge,

delibera

di determinare in Euro 1.800.000 l’importo complessivo lordo annuo per la remunerazione di tutti gli amministratori della Società, inclusi quelli investiti di particolari cariche, comprensivo di gettoni di presenza e di rimborsi spese a forfait, di cui:

- ai membri del consiglio di amministrazione spetteranno, come già determinato con delibera dell’assemblea del 15 aprile 2008, emolumenti annui lordi individuali pari ad Euro 50.000,00, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 5.000,00 da corrispondersi a ciascun amministratore per ogni riunione alla quale abbia partecipato presso il luogo di svolgimento, oppure pari ad Euro 2.500,00, qualora abbia partecipato a distanza, fino all’ammontare massimo omnicomprensivo di Euro 1.200.000 lordi annui;
- a ciascun componente del comitato esecutivo spetterà il compenso di Euro 10.000,00 lordi annui, oltre ad un gettone di Euro 2.500,00 lordi per ciascuna riunione alla quale il singolo componente abbia partecipato, ridotto ad Euro 1.250,00 lordi in caso di partecipazione per teleconferenza, fino all’ammontare massimo omnicomprensivo di Euro 200.000,00 lordi annui.

Roma, 14 ottobre 2009

Lottomatica Group S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pellicoli